

TI_GERICHTE 80.2019.273 vom 31. Juli 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-07-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2019.273

FR: TI_GERICHTE 80.2019.273 du 31 juillet 2019

IT: TI_GERICHTE 80.2019.273 del 31 luglio 2019

Regeste

Procedura: cantone competente per riscuotere IFD, redditi immobiliari in altro cantone, comunione ereditaria, non doppia imposizione intercantonale

Erwägungen

E. 3

Cost. Il divieto di doppia imposizione intercantonale concerne infatti unicamente le imposte riscosse dai cantoni. Il problema consiste piuttosto in un conflitto di competenza fra due Cantoni per riscuotere l'imposta federale diretta. Secondo l'art. 108 cpv. 1 LIFD, se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ove entrino in linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone e dall'AFC ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione dell'AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. Per l'art. 108 cpv. 2 LIFD, l'accertamento del luogo della tassazione può essere richiesto dall'autorità di tassazione, dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta e dai contribuenti.

E. 3.1

I contribuenti lamentano tuttavia una doppia imposizione intercantonale, vietata dall'art. 127 cpv. 3 Cost. fed. Anche l'autorità di tassazione ticinese ammette nelle sue osservazioni che si è verificata una doppia imposizione, per il fatto che i fattori di reddito riconducibili alla comunione ereditaria sono stati tassati sia in Vallese (in capo alla Comunione ereditaria, di cui è parte il ricorrente) sia in Ticino (in virtù del domicilio dei coniugi RI 1 e della competenza territoriale sancita dall'art. 105 cpv. 1 LIFD).

E. 3.2

Il fatto che i beni e i redditi della comunione ereditaria siano assoggettati all'imposta federale diretta sia nel Cantone di situazione degli immobili sia nel Cantone di domicilio non determina una doppia imposizione in contrasto con l'art. 127 cpv.

E. 3.3

Data la chiarezza della situazione fattuale – in particolare, il domicilio del ricorrente nel Canton Ticino – e della base legale applicabile – l'art. 10 LIFD, che considera trasparenti le comunioni ereditarie –, non è il caso di sospendere il procedimento e di trasmettere gli atti all'AFC, perché adottati una decisione sulla competenza. Qualora tuttavia l'autorità di tassazione del Canton Vallese persistesse nel negare il rimborso dell'imposta federale diretta, per la quota del ricorrente, quest'ultimo potrà rivolgersi all'AFC, affinché intervenga presso le autorità cantonali competenti.

E. 3.4

Per quanto concerne l'imposta federale diretta, il ricorso è pertanto respinto. II. Imposta cantonale

E. 4.1

Ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LT (in vigore dal 1° gennaio 2009), le comunioni ereditarie non soggiacciono all'imposizione come tali. Il loro reddito e la loro sostanza sono aggiunti agli elementi imponibili dei singoli eredi.

E. 4.2.1

Fino al 1° gennaio 2013, il Ticino aveva un regime particolare d'imposizione delle comunioni ereditarie e delle comproprietà. In particolare vigeva, per alcuni casi, l'assoggettamento fiscale della comunione ereditaria e delle comproprietà, ciò che costituiva tuttavia una peculiarità impositiva locale. L'esistenza come entità fiscale autonoma della comunione ereditaria era peraltro controversa (da cui appunto l'abrogazione di tale specificità) a causa della mancanza di personalità giuridica propria (cfr. Mascetti, *Comunione ereditaria e comproprietà: la festa è finita* in: NF 1/2014, p. 3 s.).

E. 4.2.2

Nel Messaggio no. 6674 del 22 agosto 2012 relativo al "Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 ■ Adeguamenti alla LAID e altre proposte di modifiche della Legge tributaria cantonale" sono stati indicati i motivi dell'abrogazione dell'art. 9 cpv. 3 LT, che aveva il seguente tenore: " le comunioni ereditarie e le comproprietà le cui quote non superano 2'000.■ franchi di reddito annuo netto e 50'000.■ franchi di sostanza netta sono tuttavia tassate come tali. La stessa regola si applica alle comunioni ereditarie le cui quote non siano chiaramente attribuibili. Sono applicabili le aliquote degli art. 35 cpv. 1 e 49 ". Tale norma era stata giudicata poco compatibile con il diritto federale: " la LAID non contempla nessuna disposizione né sull'imposizione delle comunioni ereditarie né sulle imposizioni delle comproprietà lasciando spazio a possibili interpretazioni. Occorre tuttavia osservare che in assenza di norme particolari valgono le norme generali d'imposizione in base alle quali tutti i redditi e tutta la sostanza di un contribuente devono essere imposti cumulativamente agli altri elementi imponibili applicando le aliquote ordinarie. Seguendo tale principio generale il capoverso 3 dell'articolo 9 LT risulterebbe contrario al diritto superiore, segnatamente alla LAID. Tale considerazione trova riscontro anche a livello federale: l'art. 10 cpv. 1 LIFD nega infatti la qualità di soggetto fiscale delle comunioni ereditarie poiché tali entità non sono dotate della personalità giuridica. Tale interpretazione è stata confermata anche da una recente sentenza della massima istanza cantonale che ha ritenuto più rispettosa del principio di legalità la soluzione consistente nel considerare ogni coerede come un contribuente indipendente dato che la comunione ereditaria manca di personalità giuridica propria " (cfr. Messaggio n. 6674 del 22 agosto 2012, p. 14). L'art. 9 cpv. 3 LT è stato quindi abrogato dalla legge del 18 dicembre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013 (cfr. BU 2013, 80).

E. 4.2.3

Fino all'abrogazione dell'art. 9 cpv. 3 LT vi era l'obbligo per i membri di una comunione ereditaria (o di una comproprietà o altra indivisione) di allestire il formulario per la massa indivisa (Modulo 20). Dal periodo fiscale 2013, la compilazione di tale modulo è divenuta facoltativa.

E. 4.3

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale, la sostanza mobiliare privata e il relativo reddito sono assoggettati all'imposta nel Cantone in cui il contribuente ha il suo domicilio fiscale principale (Mäusli-Allenspach, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Kommentar zum interkantonalen Steuerrecht, Basilea 2011, § 16, n. 1, p. 153). La sostanza immobiliare e il relativo reddito sono per contro imponibili nel Cantone di situazione dell'immobile (Mäusli-Allenspach, op. cit., § 17, n. 1, p. 159).

E. 4.4

Nella fattispecie, i contribuenti hanno allegato alla DI 2017 l'intera Déclaration 2017, Personnes physiques IC/ICom/IFD del Canton Vallese relativa alla Hoirie _____. Dalla stessa si evince che la comunione ereditaria, di cui fa parte il ricorrente, era proprietaria di un immobile a _____, ma aveva anche sostanza mobiliare per un valore di fr. 38'529.– al 31.12.2017. Quest'ultima aveva prodotto un reddito di fr. 323.–. Ne consegue che la sostanza immobiliare e il relativo reddito, indipendentemente dalle modalità d'imposizione della comunione ereditaria, erano assoggettati all'imposta nel Canton Vallese. La sostanza mobiliare e il relativo reddito dovevano per contro essere imposte nel cantone di domicilio fiscale principale di ogni coerede. Gli insorgenti contestano l'assoggettamento all'imposta cantonale ticinese dell'importo di fr. 16'407.–, che è stato aggiunto dall'autorità di tassazione in sede di reclamo al valore locativo dell'abitazione secondaria/di vacanza situata nel Canton Vallese. Tale importo corrisponde ad un terzo del reddito netto percepito dalla locazione dell'immobile _____ di _____ (v. Déclaration VS, p. 9) ed appartenente alla Comunione ereditaria, composta da tre coeredi, _____, _____ e il contribuente (v. Déclaration VS, p. 3). È vero che tale reddito avrebbe dovuto essere sommato agli "affitti incassati" (cifra 5.3 della decisione di tassazione IC/IFD 2017 dopo reclamo) e non al valore locativo dell'abitazione di vacanza. (cifra 5.2). Tuttavia, concretamente, il totale dei redditi imponibili non subisce alcuna modifica. Infatti, in un modo o nell'altro, la sostanza immobiliare è attribuita al Cantone di situazione dell'immobile.

E. 4.5

Tutt'al più ci si domanda come mai l'autorità di tassazione non abbia incluso nella base imponibile la quota parte spettante al ricorrente della sostanza mobiliare della comunione ereditaria e il relativo reddito. Si tratta infatti di elementi imponibili che dovrebbero essere assoggettati all'imposta nel Canton Ticino, quale luogo in cui il contribuente ha il proprio domicilio fiscale principale. La sostanza imponibile attribuibile al Canton Ticino ammonterebbe a fr. 12'843.– (un terzo di fr. 38'529.–) e il reddito imponibile a fr. 108.– (un terzo di fr. 323.–). Tuttavia, la sostanza imponibile dei ricorrenti è negativa, sicché l'eventuale aggiunta dell'importo litigioso non avrebbe alcuna incidenza sull'imposta. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una reformatio in peius nell'ambito della procedura di ricorso è subordinata a due condizioni: in primo luogo, la decisione deve essere manifestamente incompatibile con le disposizioni applicabili; inoltre, la correzione della decisione deve rivestire un'importanza rilevante e deve imporsi (sentenza 2C_12/2017 e 2C_13/2017 del 23 marzo 2018, in DTF 144 IV 136 consid. 7.1 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina). Nella fattispecie, la correzione della decisione impugnata non appare di tale importanza da adempiere i presupposti menzionati.

E. 5.1

Alla luce delle considerazioni che precedono, è esclusa una doppia imposizione intercantonale della sostanza e del reddito della comunione ereditaria.

E. 5.2

Secondo l'art. 127 cpv. 3 Cost. la doppia imposizione intercantonale è vietata. Una doppia imposizione contraria all'art. 127 cpv. 3 Cost. si realizza quando un contribuente è tassato da due o più Cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo lasso di tempo (doppia imposizione attuale), oppure quando un Cantone, violando le norme che regolano i casi di conflitto, eccede i limiti della propria sovranità fiscale (doppia imposizione virtuale; sentenza del TF 2C_633/2019 dell'11.11.2019 consid. 3, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

E. 5.3

Nel caso in esame, il fisco del Canton Ticino non ha assoggettato all'imposta cantonale né la sostanza immobiliare e il relativo reddito né la sostanza mobiliare e il relativo reddito. Come visto, infatti, ha attribuito l'immobile e i suoi proventi al Cantone di situazione dello stesso e ha ignorato del tutto la sostanza mobiliare e il suo reddito. Della sostanza immobiliare e del suo reddito ha tenuto conto unicamente per la determinazione dell'aliquota, come previsto dall'art. 6 cpv. 1 LT, secondo cui le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l'imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all'aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza. In tal modo, non si è verificata alcuna doppia imposizione né attuale né virtuale. In ogni caso, il contribuente che lamenta una doppia imposizione in contrasto con l'art. 127 cpv. 3 Cost. ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

E. 6

Di conseguenza, il ricorso contro la decisione di tassazione IC/IFD 2017 dopo reclamo del 31 luglio 2019 è respinto. Le spese processuali e la tassa di giustizia sono a carico dei contribuenti, soccombenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, già anticipate, consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 700.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 800.– sono a carico dei ricorrenti, soccombenti. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI Copia per conoscenza: - municipio di _____). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.